



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

I Parchi Archeologico di Crotona e Sibari, C.F. 94036550781 (da ora in poi per brevità "Parco"), con sede legale in Cassano allo Ionio (CS) rappresentato in forza del ruolo di legale rappresentante dal suo Dirigente Dott. Filippo DEMMA c. [REDACTED], per la sua carica domiciliato presso l'Ente

PEC: pa-sibari@pec.cultura.gov.it

E

FONDAZIONE MAGNA GRECIA (da ora in poi per brevità "FMG"), con sede legale in P.zza San Lorenzo in Lucina, 26 – Roma, P. IVA 11060011001 e C.F. [REDACTED], rappresentata dal suo Presidente, On. Antonino Foti, per la sua carica domiciliato presso l'Ente

PEC: fondazione.magnagrecia@pec.it;

PaCS e FMG, in seguito, anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

VISTO

- il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato "Codice") che impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali) stabilisce che "la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura" e che "la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";
- l'art. 111 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss.mm.ii. stabilisce altresì che "Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati";

- l'art. 112, comma 4 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ss.mm.ii. stabilisce che “lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategia ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”;
- l'art. 112 comma 9 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 definisce l’”Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”;
- il decreto del Direttore generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020 registrato il 1 febbraio 2021 con il n. 170, ha conferito al dott. Filippo Demma l’incarico dirigenziale non generale di direttore del Parco archeologico di Sibari;

PREMESSO CHE:

- Il Parco, quale Istituto dotato di autonomia speciale e quale Ufficio di livello dirigenziale non generale ai sensi del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, ha tra le proprie finalità quella di programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
- in attuazione dell’esito del principio di sussidiarietà orizzontale, esplicitamente recepito e valorizzato dalla disciplina nazionale di settore, è interesse del Parco sviluppare proficue sinergie collaborative con enti del Terzo Settore e Organizzazioni no profit, capaci di valorizzare la cultura scientifica, il patrimonio archeologico e l’identità del territorio;
- Il Direttore del Parco, ha tra gli altri, il compito programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell’Istituto;

Fondazione Magna Grecia:

- è una organizzazione non profit riconosciuta con D.P.R. n. 361/2000, che, dal 1984, ha come *mission* quella di promuovere la crescita sociale ed economica dell’Italia, e in particolare del Mezzogiorno del Paese, attraverso attività di studio, ricerca e progettazione, con l’obiettivo sia di stimolare il dibattito e l’approfondimento di tematiche strategiche per il Sud Italia, quali ad esempio, la cultura, l’economia, la sicurezza, l’energia, l’ambiente, la mobilità, la demografia, la salute, sia di costruire networking fra le realtà interessate a tali settori attraverso l’impegno comune in progetti di sviluppo, innovazione, educazione, formazione e comunicazione;

- per supportare tali iniziative e approfondirne le analisi alla base delle decisioni, la FMG si è dotata di un proprio centro studi, e ha costituito diversi laboratori di ricerca con partner istituzionali pubblici e privati, tra i quali si ricordano Ragioneria Generale dello Stato, Enea, Croce Rossa Italiana, Sapienza Università di Roma, Università Roma Tre, Svimez, Università degli Studi di Salerno, Competence Center Cyber 4.0, Telefono Azzurro.
- FMG ha costituito, al suo interno, in collaborazione con personalità, istituzioni, esperti e aziende del settore, il laboratorio di ricerca CYBREC (Cybercrime Research Center) con lo scopo di supportare e promuovere la cultura della cybercrime/cybersecurity in Italia, contribuire all'approfondimento formativo ed informativo, e a coinvolgere e sensibilizzare le istituzioni politiche, gli enti locali, le imprese e gli studenti sul tema fondamentale della cybersecurity e del cybercrime, nonché delle sue implicazioni sull'economia reale e sulla sicurezza sociale, in particolare su settori sensibili quali, ad esempio, i beni culturali, la sanità e, più in generale, la vita digitale degli individui.
- FMG ha costituito un laboratorio in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Laboratorio per l'Innovazione e la Valorizzazione dei Beni culturali e del Turismo nel Mezzogiorno d'Italia. Il laboratorio è aperto alla adesione e alla partecipazione di altri enti di ricerca e di istituzioni.

CONSIDERATO CHE:

è interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, educativo, formativo e divulgativo, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO DI SEGUITO:

ART. 1 - Premesse e principi dell'intesa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione tra le Parti volta a promuovere iniziative scientifiche e formative.

ART. 2 - Oggetto e impegni delle Parti

1. Nel pieno rispetto dei rispettivi mandati e competenze, le Parti intendono realizzare le seguenti attività:

- realizzare congiuntamente studi, analisi e pubblicazioni tecnico-scientifiche sulle tematiche di comune interesse;

- organizzare convegni, seminari, workshop e dibattiti nelle aree di comune interesse per la disseminazione dei risultati delle attività di ricerca e di progetto e di alfabetizzazione afferenti i beni culturali e il patrimonio archeologico;
- ideare e realizzare progetti volti a tutelare e valorizzare le aree archeologiche della Magna Grecia, anche con attività di recupero, conservazione e restauro;
- promuovere le aree archeologiche e l'attrazione dei visitatori con progetti di innovazione digitale;
- partecipare a progetti e iniziative a valere su fondi nazionali o europei, negli ambiti di competenza delle Parti.

2. Nell'ambito delle finalità strategiche condivise, le Parti potranno delineare e specificare ulteriori aree di collaborazione e intervento che potranno essere definite nel corso della durata del presente Protocollo.

ART. 3 - Attuazione

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa potranno essere definiti e stipulati accordi attuativi tra le Parti, che ne definiranno obiettivi, modalità di svolgimento, ivi compresi i reciproci impegni tra le Parti, ed eventuali risorse necessarie.

ART. 4 - Flussi finanziari ed oneri

1. Il presente Protocollo non comporta flussi finanziari per le Parti e non ha alcuna finalità commerciale, in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito, in linea generale, nell'ambito delle proprie finalità e con oneri a proprio carico.
2. La partecipazione alle attività comuni, concordate e programmate tra le Parti con accordi di cui all'art. 3, non è a titolo oneroso.
3. Le Parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente Protocollo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi per lo sviluppo di progetti specifici.
4. Le parti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 5 - Titolarità dei risultati, comunicazione e visibilità del Protocollo

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Protocollo si intendono di proprietà comune.

2. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa scritta tra le Parti, nei limiti e nei modi dalle Parti concordate, nonché facendo esplicito riferimento al presente Protocollo.

3. Le Parti, inoltre, possono pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Protocollo. La diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo attraverso canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa.

4. Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione conformemente alle attività istituzionali.

ART. 6 - Promozione dell'immagine e utilizzo dei loghi

1. Il presente Protocollo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun logo senza una preventiva e specifica autorizzazione.

2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o il logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare, in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

ART. 7 - Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le informazioni confidenziali scambiate in esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

2. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato accordo di riservatezza.

ART. 8 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- per la FMG: fmg@fondazionemagnagrecia.it ; dilegge@fondazionemagnagrecia.it



- per il PaCS: pa-sibari@cultura.gov.it ; pa-sibari@pec.cultura.gov.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

ART. 9 - Comitato tecnico-scientifico

1. Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Protocollo è costituito un Comitato tecnico-scientifico paritetico, composto dai seguenti rappresentanti per ciascuna Parte:

- per la FMG: Alessandro Di Legge (Segretario Generale); Fiammetta Pilozi (Responsabile Centro Ricerca);

- per il PaCS: Filippo Demma (Direttore)

2. Il Comitato ha il compito di favorire e verificare l'attuazione del Protocollo e il rispetto di quanto in esso previsto, nonché identificare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e definirne le modalità di attuazione.

3. La realizzazione delle suddette attività potrà, di comune accordo tra le Parti, prevedere il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, internazionali e nazionali, pubblici e privati.

4. Ciascuna Parte si impegna a divulgare, attraverso i propri mezzi d'informazione, le iniziative proposte e i risultati raggiunti.

ART. 10 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, con particolare riferimento al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività istruttoria o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al Protocollo ovvero allo svolgimento delle attività collegate, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a

soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Protocollo d'intesa.

3. Le Parti si impegnano ad adottare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse del Protocollo d'intesa.

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per la FMG: Titolare del trattamento dei dati è il Presidente, On. Antonino Foti. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo pec/mail: amministrazione@fondazionemagnagrecia.it, fondazione.magnagrecia@pec.it.

- per il PaCS: Titolare del trattamento dei dati è il Direttore, dott. Filippo Demma; Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo pec/mail: pa-sibari@pec.cultura.gov.it

ART. 11 - Durata, modifica, rinnovo, recesso

1. Il presente Protocollo ha una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

2. Proposte di modifiche possono essere avanzate da entrambe le Parti. Ogni modifica o integrazione del presente Protocollo d'intesa dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata dagli organi competenti delle Parti.

3. Il recesso dal Protocollo potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le Parti, a mezzo comunicazione scritta trasmessa con raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà efficacia trascorsi 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il recesso dal Protocollo o la sua naturale scadenza non hanno effetto sulle attività in svolgimento che si concluderanno come indicato negli specifici progetti o nei relativi accordi attuativi.

ART. 12 - Controversie



1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione o in dipendenza del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 13- Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 14- Registrazione ed imposta di bollo

Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Protocollo viene stipulato digitalmente, in conformità al disposto dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Roma, 23 settembre 2024,

Fondazione Magna Grecia

Il Presidente

On. Antonino Foti

Parco Archeologico di Sibari

Il Direttore

Dott. Filippo Demma